



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

OTTAVA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Zabotti

### **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 marzo 2008

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE**

Relazione:

*Le famiglie numerose, realtà importante del nostro Paese, si sono da tempo attivate con molte iniziative e nel 2004 hanno deciso di formare l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN), una realtà cresciuta in fretta che conta oggi 3721 famiglie italiane "extralarge", per un totale di 24800 associati. Per farne parte basta un solo requisito: quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati.*

*Si tratta di una realtà importante anche nel nostro Veneto, con circa 24mila famiglie con 4 o più figli. Data la congiuntura economica sfavorevole e gli aumenti delle tariffe dei vari servizi (gas, acqua, ecc...), le famiglie numerose si trovano in difficoltà sempre maggiori rispetto al costo della vita e alle risorse necessarie per far fronte agli impegni legati alla crescita e all'educazione dei figli.*

*La Regione Veneto deve dunque intervenire per sostenere questi importanti nuclei - penalizzati dal costo dei servizi e dei beni di prima necessità – non solo attraverso iniziative sperimentali, come i recenti bandi regionali rivolti alle amministrazioni locali, ma anche attraverso provvedimenti organici. Tali interventi trovano fondamento, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, nell'art. 31 della nostra Costituzione che stabilisce: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose". Inoltre, l'art. 3, 1° comma dello Statuto della Regione Veneto, stabilisce che "La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica". L'art. 4 dello stesso Statuto stabilisce che "A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri: - per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia".*

*Con questo progetto di Legge si vuole dunque aiutare le famiglie numerose, soprattutto per quanto riguarda alcune delle ingiustizie che le colpiscono: in particolare il problema delle tariffe onerose, il problema del diritto allo studio per i figli, la penalizzazione in sede di certificazione ISEE nel caso di concessione di contributi.*

*Il progetto di legge inizia con la descrizione e la definizione dell'art. 1, che illustra finalità e destinatari degli interventi previsti, riferiti a coppie unite dal contratto civile del matrimonio che hanno quattro o più figli a carico. L'art. 2 prevede la concessione di contributi per la spese relative alle utenze e per il pagamento delle tasse locali. L'art. 3 promuove convenzioni e servizi per affitti, trasporti e accesso ai luoghi di cultura. L'art. 4 dispone inoltre prestiti sull'onore a tasso*

*zero, per i costi dell'educazione dei figli, mentre l'art. 5 definisce il sostegno alle organizzazioni delle famiglie numerose con l'istituzione di un "Fondo regionale annuo per le famiglie numerose" per promuovere e far conoscere la realtà di questi nuclei familiari alla società civile.*

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE**

### **Art. 1 - Finalità e definizione**

1. La Regione adotta politiche familiari volte a riconoscere e a tutelare la famiglia fondata sul matrimonio, con particolare riguardo a quelle numerose, così come previsto dall'art. 31 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge sono definite numerose tutte quelle unioni fondate sul contratto civile del matrimonio che abbiano almeno quattro figli a carico.
3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa quella composta da:
  - a) uno o due genitori con tre figli, se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;
  - b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e tre figli.

### **Art. 2 - Contributi e agevolazioni**

1. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 ed indipendentemente dai criteri ISEE, concede contributi per:
  - copertura del 50% delle spese relative alle utenze (luce, gas ed acqua), alla tassa sulla raccolta rifiuti solidi urbani ed alla imposta comunale sugli immobili;
  - sostegno ai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare indigenza.
2. L'individuazione delle modalità di attuazione del presente articolo sono demandate ad un Regolamento che la Giunta Regionale deve approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 3 - Convenzioni e servizi**

1. La Regione Veneto promuove convenzioni con enti e società, a livello regionale, i cui benefici consistono nella riduzione dei costi su:
  - a) affitti;
  - b) trasporti e viabilità;
  - c) accesso a luoghi di cultura e/o svago qualora la famiglia si presenti al completo.

### **Art. 4 - Prestiti sull'onore a tasso zero**

1. La Regione concede prestiti sull'onore a tasso zero alle famiglie numerose residenti in Veneto, così come definite nella presente legge, per i costi dell'educazione dei figli.
2. Per "costi dell'educazione dei figli" si intendono le spese sostenute e documentate relative a:
  - a) acquisto arredi/accessori per l'infanzia;
  - b) il pagamento delle quote di iscrizione e integrazione rette per servizi prima infanzia, scuola materna, istruzione superiore e università, attività formative, sportive e ricreative extrascolastiche, assistenza domiciliare;
  - c) spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non coperte dalle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il prestito deve essere restituito entro un tempo concordato, non superiore ai dieci anni.
3. Le altre modalità di erogazione del prestito sono demandate ad apposita Deliberazione di Giunta Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 5 - Sostegno alle organizzazioni delle famiglie numerose**

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose.
2. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.

3. La Regione istituisce un “Fondo regionale annuo per le famiglie numerose” per promuovere e far conoscere la realtà delle famiglie numerose alla società civile. A tal fine vengono erogati contributi agli Enti locali per l’organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri, convegni ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare la famiglia numerosa, così come definita nella presente legge.

**Art. 6 - Norma finanziaria**

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, in termini di competenza e di cassa, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2008 ed in euro 1.500.000 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si utilizzano le risorse allocate all’Upb 148 “Servizi e interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.